



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87

del 8/11/2017

O G G E T T O: Linee indirizzo per l'assegnazione immobili comunali immediatamente disponibili ad Associazioni di Volontariato con precedenza a coloro che svolgono attività di sostegno a bambini ed anziani con conzioni di disagio cronico che svolgono attività di pubblico interesse in convenzione col Comune.

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
GERMANO Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	ASSENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

DATO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 comma 1° e dall'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto. Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

Su relazione del Sindaco, è stata formulata la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: "Linee indirizzo per l'assegnazione immobili comunali immediatamente disponibili ad Associazioni di Volontariato con precedenza a coloro che svolgono attività di sostegno a bambini ed anziani con condizioni di disagio cronico e ad Enti che svolgono attività di pubblico interesse in convenzione col Comune".

Premesso che nelle linee programmatiche di questa Amministrazione, come approvate dalla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10/8/2017 è previsto, al punto 18.6, per le attività sociali che prendono in carico persone e famiglie con problematiche sociali, saranno sostenute, incentivando le Associazioni di volontariato di riferimento già operative e presenti nel Comune di Molfetta, in particolare e con precedenza, quelle che svolgono attività di sostegno a bambini ed anziani in condizioni di disagio e con gli Organismi che svolgono attività di pubblico interesse convenzionati col Comune;

Che tale maggiore sostegno, al fine di potenziare e migliorare i servizi di tali Associazioni ed Organismi, può essere assicurato mediante l'assegnazione di locali di proprietà comunali, secondo l'art. 13 e 14 del vigente Regolamento per le locazioni e le concessioni di beni immobili di proprietà comunali, di cui alla delibera del Commissario straordinario n. 37 del 28/9/2016, assunta coi poteri del Consiglio Comunale;

Considerato altresì che lo stesso Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 all'art. 71 comma 2 ribadisce la norma per la quale "... gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali";

Che le Associazioni di Volontariato rientrano negli enti del Terzo settore a mente del titolo V del citato Dlvo 117/2017;

Considerato che allo stato si ritiene di poter mettere immediatamente a disposizione di tale obiettivo, quali per esempio, i locali del piano terra dell'edificio di proprietà comunale un tempo adibito a Ufficio del Giudice di Pace, oltre ai locali dell'ex centro anziani comunali di via Fremantle, nonché tutti gli altri immobili comunali che si renderanno disponibili e funzionali alle attività istituzionali delle Associazioni di volontariato ed agli Organismi che svolgono attività di pubblico interesse in convenzione col Comune;

Che a tal fine i locali comunali attualmente disponibili saranno suddivisi in modo da pervenire al maggior soddisfacimento possibile delle richieste da parte delle Associazioni e Organismi come innanzi descritti, mentre si procederà alle successive assegnazioni degli ulteriori locali di proprietà comunali che si renderanno successivamente disponibile;

Che altresì stante il perdurare del mancato utilizzo di tali locali, oltre che provocare un deperimento degli stessi, si ritiene, di poterli utilmente utilizzare assegnandoli, come da programma amministrativo approvato, ad associazioni che si occupano di sostegno a minori ed anziani in condizioni di cronicità, oltre che ad organismi che svolgono attività di pubblico interesse, con le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del citato Regolamento comunale delibera commissariale coi poteri del Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2016;

Considerato opportuno procedere ai sensi del citato "Regolamento per le locazioni e le concessioni di beni immobili di proprietà comunali", che all'art. 13 prevede altresì i "criteri di riduzione del canone per attività con finalità sociali, culturali, scolastiche senza fini di lucro..", prevede inoltre che " l'Amministrazione comunale può procedere, mediante trattativa privata, alla concessione in uso precario o alla locazione di beni immobili di proprietà comunale o, comunque, nella disponibilità dell'Amministrazione, a favore di Associazioni o Enti le cui finalità rivestano carattere socialmente rilevante, valutate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, con una riduzione del canone, determinato sulla base di quanto previsto al precedente art. 6, secondo le percentuali di seguito indicate, sino al:

-100% (comodato gratuito) in favore di Associazioni di Promozione Sociale ed Organizzazioni di Volontariato, ex art. 32 L.383/2000, operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenza e di pubblica assistenza, ovvero convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza ed utilità sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d'interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con il coinvolgimento diretto o meno della struttura comunale;

-riduzione sino al 75% ai sensi dell'art. 32, c.8 L.724/1994;

La percentuale di riduzione può essere applicata in relazione al grado di rilevanza sociale dell'attività svolta in funzione dei parametri indicati dal successivo art. 14."

Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, avranno priorità di assegnazione quelle istanze formulate da più soggetti che richiedano il co-utilizzo dello stesso immobile;

Che l'art. 14 del citato "Regolamento per le locazioni e le concessioni di beni immobili di proprietà comunali" prevede che

ART. 14

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI AD ORGANISMI SENZA FINI DI LUCRO

I beni possono essere concessi ai soggetti indicati al precedente art. 13 che presentino istanza di ottenere spazi, in base ad istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori e parametri, elencati in ordine d'importanza:

- a) valenza sociale degli scopi perseguiti o, comunque, riconoscimento della funzione svolta come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai Regolamenti;
- b) finalità dell'attività, per la quale si chiedono gli spazi, in linea con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- c) destinazione totale degli utili e degli eventuali avanzi di gestione a scopi istituzionali con divieto di distribuzione dei fondi, utili, riserve e capitali durante la vita dell'ente, fondazione, associazione;
- d) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente (da privilegiare le associazioni volontaristiche e spontanee, con minore capacità economica);
- e) capacità di aggregazione, verificabile sulla base del numero aderenti/iscritti in sede locale e della capacità di coinvolgimento della cittadinanza.

Le istanze dei soggetti indicati all'art.13 devono essere corredate di atto costitutivo e di statuto, indicazione del numero dei soci, rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'ultimo anno finanziario, adeguata relazione sulle attività svolte.

Che pertanto al fine di procedere alla prevista "trattativa privata" con i singoli richiedenti, previsto dal citato art. 13 del Regolamento, si ritiene opportuno procedere a raccogliere le istanze manifestanti l'interesse da parte di Associazioni ed Organismi, come innanzi precisato, aventi le caratteristiche descritte nei sopra citati art. 13 e 14 della delibera Commissariale n. 37 del 28/9/2016, fermo restando i criteri generali per l'assegnazione previsti dai citati artt. 13 e 14 del Regolamento;

Che in relazione agli obiettivi programmatici sarà data precedenza, oltre che ad organismi convenzionati col Comune, alle Associazioni di volontariato che esplicano da almeno un anno, alla data della presente delibera, nel territorio comunale, attività senza fini di lucro a sostegno di disabilità croniche verso bambini, anziani e di attività di concreto aiuto al benessere psico fisico delle persone, valutate, a mente del 1° comma del più volte citato;

ART. 13

CRITERI DI RIDUZIONE DEL CANONE PER ATTIVITA' CON FINALITA' SOCIALI, CULTURALI, SCOLASTICHE SENZA FINI DI LUCRO.

Nel rispetto dei principi generali dettati dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e delle disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può procedere, mediante trattativa privata, alla concessione in uso precario o alla locazione di beni immobili di proprietà comunale o, comunque, nella disponibilità dell'Amministrazione, a favore di Associazioni o Enti le cui finalità rivestano carattere socialmente rilevante, valutate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, con una riduzione del canone, determinato sulla base di quanto previsto dal precedente art. 6;

Considerato infine che ad esito dell'istruttoria relativa *"La percentuale di riduzione può essere applicata in relazione al grado di rilevanza sociale dell'attività svolta in funzione dei parametri indicati dal successivo art. 14."* a mente del citato art. 13 del regolamento comunale si ritiene doveroso stabilire sin d'ora che in ogni caso sarà obbligatorio volturare le utenze idriche/fognanti, della corrente elettrica, dell'erogazione del gas metano ovvero calcolare un rimborso ove non possa essere possibile la volturazione di dette utenze e farsi carico altresì delle pulizie ed igiene del locale assegnato e della manutenzione ordinaria;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:

- 1) Dare indirizzi ex comma 1 art. 107 d.lvo 267/2000, al Dirigente Settore Economico Finanziario - Ufficio Patrimonio, al Dirigente Settore Welfare di procedere, coordinati dal Segretario Generale, ex comma 4 art. 97 dlvo 267/2000, unitamente al Responsabile Ufficio Appalti a pubblicare apposito avviso pubblico, entro e non oltre il 30/11/2017, finalizzato a recepire le manifestazioni di interesse delle Associazioni di volontariato operanti nel territorio del Comune di Molfetta da almeno un anno, le cui *"finalità rivestano carattere socialmente rilevante, valutate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa"*, a mente dell'art. 13 del Regolamento per le locazioni e le concessioni di beni immobili di proprietà comunali, di cui alla delibera del Commissario straordinario n. 37 del 28/9/2016, assunta coi poteri del Consiglio Comunale;
- 2) Prevedere nell'Avviso pubblico che sarà data precedenza, nelle assegnazioni dei locali comunali disponibili ovvero che si renderanno disponibili in seguito sino al possibile esaurimento delle richieste, alle Associazioni di Volontariato che svolgono attività di sostegno verso bambini ed anziani con condizioni di disagio cronico e ad Enti che svolgono attività di pubblico interesse in convenzione col Comune;
- 3) Stabilire che in ogni caso le Associazioni di volontariato di cui al precedente punto 3 debbano possedere i requisiti di cui all'art. 14 del citato Regolamento comunale;
- 4) Stabilire altresì che tra le istanze ammesse, come ai punti 2,3 e 4 del presente deliberato, avranno priorità di assegnazione quelle Associazioni che richiederanno il co utilizzo dello stesso immobile;
- 5) Stabilire che *"La percentuale di riduzione può essere applicata in relazione al grado di rilevanza sociale dell'attività svolta in funzione dei parametri indicati dal successivo art. 14."* a mente del citato art. 13 del regolamento comunale;
- 6) Stabilire altresì che in ogni caso sarà obbligatorio volturare le utenze idriche/fognanti, della corrente elettrica, dell'erogazione del gas metano ovvero stabilire nel contratto di concessione un rimborso ove non possa essere possibile la volturazione di dette utenze e farsi carico altresì delle pulizie ed igiene del locale assegnato e della manutenzione ordinaria;
- 7) Stabilire che potranno partecipare a tale assegnazione, nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 art. 13 del citato Regolamento anche Enti che svolgono attività consolidata di pubblico interesse e che abbiano una convenzione in corso col Comune, in data precedente alla presente deliberazione;
- 8) Demandare la pubblicazione, acquisizione ed istruttoria delle istanze pervenute al Responsabile Unità Appalti e concessioni;
- 9) Riservarsi di procedere alla formazione di un elenco di richieste graduate secondo gli indirizzi previsti dai più volte citati art. 13 e 14 del regolamento comunale e dalla presente delibera;
- 10) Riservarsi di procedere alle concessione dei singoli locali di proprietà comunale a mente del comma 1 art. 13 Regolamento citato, con appositi decreti sindacali, secondo le norme indicate e gli indirizzi della presente deliberazione.
- 11) Inviare il presente atto deliberativo al Segretario Generale, al Dirigente Settore Economico Finanziario - Ufficio Patrimonio, al Dirigente Settore Welfare e al Responsabile Ufficio Appalti e concessioni.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 8/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal ^{COM. DI MOLFETTA} giorno 14 NOV. 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità